



COMUNE DI CERVIA

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE A CARATTERE TEMPORANEO DI USO E GESTIONE DI UNA PORZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA DI CERVIA E DEI RELATIVI MANUFATTI AD USO SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI, DOCCE, CON RIFERIMENTO ALLA STAGIONE ESTIVA 2020, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 GIUGNO E IL 31 AGOSTO.

1. PREMESSE E FINALITA'

Il Comune di Cervia, titolare delle funzioni amministrative per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 3 c. 3 lett. a) della L.R. n. 9 del 31/5/2002 e s.m.i. "*Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale*" e di quanto previsto dal Piano dell'Arenile vigente, intende assegnare, con procedura comparativa ad evidenza pubblica (procedura aperta), una concessione demaniale marittima a carattere stagionale per l'uso e la gestione di una porzione di arenile demaniale della spiaggia libera di Cervia - Lungomare Deledda e dei manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce presenti sulle spiagge libere di Cervia UTE 192/193 – Lungomare Deledda e di Milano Marittima UTE 269 bis.

In particolare, si intende selezionare, per la stagione estiva 2020, garantendo parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali concorrenti, un soggetto interessato a valorizzare tali aree tramite un progetto di gestione finalizzato alla realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere sportivo, ludico, ricreativo, culturale, ecc., con l'obiettivo di creare un punto di riferimento e di richiamo per cittadini e turisti, in grado di promuovere ed innovare ulteriormente l'offerta turistica.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE

La concessione demaniale avrà validità per la stagione 2020, nel periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto, compreso il periodo necessario per le fasi di montaggio e smontaggio degli eventuali allestimenti previsti.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, alla scadenza, procedere al rinnovo della concessione per un'ulteriore annualità. Entro e non oltre la data del 1 settembre, tutti gli allestimenti dovranno essere smontati, a cura e spese dell'aggiudicatario e le aree dovranno essere restituite in pristino stato all'Amministrazione comunale, pulite e completamente libere.



3. OGGETTO

La concessione demaniale a carattere stagionale avrà ad oggetto le seguenti aree:

- manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce presenti sulle spiagge libere di Cervia UTE 192/193 – Lungomare Deledda e di Milano Marittima UTE 269 bis, come meglio individuati nell'allegato elaborato grafico;
- porzione della spiaggia libera di Cervia UTE 192/193 – Lungomare Deledda delle dimensioni di mq 1500,00, come meglio individuata nell'allegato elaborato grafico;

L'Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione i manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce presenti sulle spiagge libere, al fine di promuovere un progetto di gestione mirato a garantire il decoro delle aree e delle strutture ivi presenti assicurando, al contempo, la pulizia quotidiana dei manufatti mediante personale qualificato e l'erogazione dei servizi necessari, in modo tale da assicurare le massime condizioni igienico sanitarie possibili per l'utenza. Deve essere garantito il pubblico utilizzo gratuito dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle docce.

L'Amministrazione intende, inoltre, mettere a disposizione una porzione di arenile della spiaggia libera di Cervia UTE 192/193 delle dimensioni complessive di mq 1500,00 al fine di promuovere un progetto di gestione finalizzato alla realizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo, ludico, ricreativo, culturale, ecc., il cui programma sia caratterizzato da elementi di innovazione e valorizzazione della risorsa spiaggia, in grado di arricchire ulteriormente l'offerta e rendere ancora più attrattiva la nostra località favorendo, contestualmente, l'incremento delle presenze turistiche.

Il progetto, che potrà coinvolgere le diverse realtà locali esistenti, dovrà comunque contribuire ad arricchire il programma di eventi già previsti in via ordinaria, in modo da costituire autonomo ed ulteriore elemento di richiamo per cittadini e turisti.

Si precisa che il progetto di gestione dei manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce e quello di gestione della porzione di spiaggia libera delle dimensioni di mq 1500,00 dovranno essere concepiti secondo un progetto unitario e presentare un'immagine coordinata delle varie attività e servizi.

Per la realizzazione degli eventi potranno essere previsti allestimenti a carattere precario e temporaneo. Gli allestimenti dovranno tenere conto del contesto di pregio in cui si inseriscono, nonché dei vincoli di tutela paesaggistica insistenti sull'area de qua e non dovranno avere rilevanza ai



fini edilizi; inoltre, dovrà sempre essere garantita la permeabilità visiva tra il mare ed il lungomare, evitando di creare barriere e non potranno essere previste strutture coperte.

Non saranno consentite attività di merchandising e ristorazione.

4. SPONSORIZZAZIONI

Al fine di sostenere le spese necessarie per la gestione dei manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce e per la realizzazione del programma di eventi previsti nella porzione di spiaggia libera suindicata, sarà nella facoltà dell'aggiudicatario concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di vietare qualsiasi sponsorizzazione che l'aggiudicatario intenderà stipulare e/o avrà stipulato qualora:

- possa derivarne un conflitto di interessi tra attività pubblica ed attività privata;
- il messaggio pubblicitario possa arrecare un possibile pregiudizio o danno all'immagine, alle iniziative o alle politiche dell'Amministrazione comunale;
- la stessa sia inaccettabile per motivi di opportunità generale;
- in tutte le ipotesi in cui possa essere utilizzata per fini contrari alla legge, al decoro o al buon costume.

5. CANONE CONCESSIONARIO ED IMPOSTA REGIONALE SULLA CONCESSIONE

La concessione, esclusivamente per l'uso e la gestione della porzione di spiaggia libera delle dimensioni di mq 1500,00, sarà soggetta al pagamento del canone concessorio da corrispondersi in via anticipata e dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato, nelle misure rispettivamente stabilite dal D.L. n. 400 del 5/10/1993 (convertito dall'art. 1 c. 1 della L. n. 494/93) e s.m.i. e dall'art. 9 della L.R. n. 9/2002 e s.m.i..

Gli importi previsti per l'anno 2020 sono i seguenti:

- euro 1,31171 per ogni mq di superficie scoperta occupata;
- euro 2,18620 per ogni mq di superficie coperta occupata;

L'importo sarà calcolato sulla base dell'effettivo periodo di occupazione.

Si precisa che gli oneri erariali dovuti a titolo di canone per i manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce resteranno a carico dell'Amministrazione comunale.



6. ULTERIORI ONERI ED ADEMPIMENTI

L'aggiudicatario dovrà garantire, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di Safety & Security e dovrà acquisire tutte le licenze, nulla osta, autorizzazioni eventualmente necessarie per la realizzazione degli allestimenti e per il funzionamento e la vigilanza degli impianti.

L'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere quotidianamente ad un adeguato servizio di pulizia delle strutture e delle aree interessate. Dovrà essere garantito, inoltre, l'assoluto stato di ordine e decoro dei luoghi.

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'avviso è aperto ai soggetti singoli o costituiti in forma di impresa individuale o di società, a condizione che, a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI IDONEITÀ:

- inesistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure d'appalto o concessioni, di cui all'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;
- siano iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio o altro Albo/Registro per lo svolgimento di un'attività uguale o simile a quella oggetto della proposta;
- non aver posto in essere, nell'esercizio della propria attività, condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 in materia di antimafia;

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE:

- aver già organizzato e gestito per almeno 2 annualità, anche non consecutive, nell'ultimo quinquennio attività uguali o simili a quelle che vengono proposte nel progetto di gestione;



- aver realizzato un fatturato globale nel corso del biennio compreso negli anni 2018-2019 di importo non inferiore ad € 25.000,00.

7.1 Indicazioni in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli di cui alla lettera A), devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate o GEIE che partecipano alla gara – da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per soddisfare il possesso del requisito di cui alla lettera B) è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8 del D.lgs n. 50/2016).

7.2 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed i requisiti di cui alla lettera A) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui alla lettera B), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.3 Quota di partecipazione - Quota di esecuzione.

I soggetti riuniti o che intendono riunirsi dovranno indicare la quota di partecipazione al R.T.I. e quindi la quota di esecuzione.



Non è richiesta la corrispondenza fra requisiti di qualificazione da una parte e la quota di partecipazione/esecuzione dall'altra, fermo restando che al fine di garantire l'affidabilità dell'operatore economico, si richiede che anche la mandante sia in possesso del requisito di capacità tecnica/professionale (necessario per l'esecuzione della concessione), anche se in misura minima, valendo comunque il principio di cumulabilità precitato.

7.4 Altre indicazioni.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

I requisiti sopra indicati saranno dichiarati dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, utilizzando l'apposito “**modello A - istanza di partecipazione**”, allegato al presente avviso.

8. DIVIETI

È sempre vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, a pena di annullamento dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno contenuto nell'istanza di partecipazione alla gara e nella dichiarazione sostitutiva unica, a pena di annullamento dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché di esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento in oggetto, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 del medesimo articolo.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione



di imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Il consorzio designato ad eseguire il lavoro deve essere già associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta. In caso di violazione di uno di detti divieti, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento



costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

9. SOPRALLUOGO

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, la visita obbligatoria presso il compendio oggetto di concessione, come risulterà da apposito verbale rilasciato dal Servizio Demanio Porto del Comune di Cervia.

Il sopralluogo deve essere concordato mediante richiesta scritta ai seguenti indirizzi email trombettag@comunecervia.it, serv-demanio@comunecervia.it: tale richiesta deve essere presentata entro la data del **20/04/2020**.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo con rilascio dell'attestato di avvenuto sopralluogo intestato alla capogruppo a pena di esclusione.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



La Concessione oggetto del presente Bando è affidata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione e delle direttive regionali approvate con D.C.R. Emilia Romagna n. 468 del 6/3/2003, nonché dando applicazione all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 mediante procedura aperta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai fini della presente procedura si precisa che, trattandosi di concessione avente ad oggetto un'area del demanio marittimo, trovano piena applicazione le norme speciali in materia di demanio marittimo.

Il D.Lgs. n. 50/2016, recante il Codice degli Appalti Pubblici, trova applicazione esclusivamente con riferimento agli articoli espressamente citati nel bando per una migliore gestione della procedura al fine di garantire il rispetto dei principi di ordine generale, di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti.

L'assegnazione avverrà in favore del concorrente che offrirà le maggiori garanzie di valorizzazione del bene e la più proficua utilizzazione della concessione a carattere temporaneo, per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 Cod. Nav., tenuto conto della destinazione del bene demaniale stesso in rapporto con gli interessi della collettività e dell'offerta complessiva di servizi, finalizzati alla pubblica fruizione e all'arricchimento dell'offerta turistico ricreativa.

Nel caso di concorrenza di più domande sarà preferita la proposta che meglio risponderà qualitativamente e quantitativamente ai seguenti criteri di valutazione:

- Valutazione tecnica del progetto di gestione e valorizzazione riferita sia ai manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi, docce, sia alla porzione di spiaggia libera delle dimensioni di mq 1500,00 - punteggio massimo attribuibile 40 punti;

Verrà valutato il progetto di gestione e valorizzazione delle aree e dei manufatti, con particolare riferimento alla qualità dei servizi resi in favore dell'utenza, nonché alla qualità degli allestimenti proposti e alla loro capacità di inserirsi nel contesto oggetto di occupazione mediante l'utilizzo di strutture, grafiche, complementi d'arredo ecc. che non dovranno avere rilevanza ai fini edilizi e dovranno tenere conto del contesto di pregio in cui si inseriscono e dell'esigenza di garantire la permeabilità visiva tra il mare ed il lungomare, evitando di creare barriere.

- Quantità e qualità delle iniziative (culturali, sociali, sportive, di pubblico spettacolo, ludico ricreative, di valorizzazione del territorio ecc..) contenute nel programma di eventi - punteggio



massimo attribuibile 30 punti;

Verrà valutato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, il programma di eventi oggetto del progetto di gestione.

- Capacità attrattiva e di innovazione degli eventi proposti - punteggio massimo attribuibile 20 punti;

Verrà valutata la capacità attrattiva degli eventi proposti, la capacità gestionale degli stessi, anche attraverso l'eventuale coinvolgimento di aziende ed attività presenti sul territorio, nonché la loro originalità rispetto al programma di manifestazioni che tradizionalmente si svolgono nella nostra località;

- Organizzazione degli spazi ed accessibilità - punteggio massimo attribuibile 5 punti;

Verranno valutate le modalità di organizzazione degli spazi e la fruibilità degli stessi con particolare attenzione agli interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche.

- Modalità di gestione e di apertura dei manufatti (servizi igienici, docce, spogliatoi) posti a servizio delle spiagge - punteggio massimo attribuibile 5 punti;

Verrà valutata la modalità di gestione e di apertura proposta in relazione all'utilizzo dei manufatti ad uso servizi igienici, docce e spogliatoi, il cui utilizzo dovrà essere pubblico e gratuito.

Ad ogni offerta, per ciascuno dei criteri sopraindicati, verrà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario un giudizio a cui corrisponde un coefficiente variabile tra zero ed uno, assegnato come segue:

Eccellente	1,0;
Pregevole	0,8;
Discreto	0,6;
Pienamente sufficiente	0,4;
Insufficiente	0,2;
Non valutabile	0,0

Verrà poi calcolata, per ciascun criterio, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Successivamente verrà attribuito il valore 1 al concorrente che ha conseguito nello specifico criterio il coefficiente medio più elevato, riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti.



I coefficienti così definiti saranno moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio.

Nella determinazione dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Per partecipare alla procedura di gara, i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cervia, Piazza Garibaldi n.1 – 48015 Cervia (RA), **entro e non oltre il giorno 30/04/2020, alle ore 12.00 e a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione in apposito plico esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- consegna diretta a mano o tramite terzi al suddetto ufficio nelle giornate ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- consegna tramite Servizio Postale.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse alla destinazione sopra indicata in tempo utile. Non saranno considerate valide le domande che perverranno al succitato Ufficio oltre il termine sopra indicato: della data e ora di arrivo farà fede esclusivamente la ricevuta dell'Ufficio Protocollo.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative.

Detto plico, che non dovrà essere trasparente e dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, n° 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e dovranno essere riportati all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:

- Busta A – Documentazione amministrativa;
- Busta B – Offerta Tecnica;



La busta "A", recante la scritta esterna "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere:

1. La domanda di partecipazione utilizzando il “modello A - istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica” di cui all'allegato, redatta in lingua italiana ed in carta semplice, indicante le generalità del concorrente e del legale rappresentante, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza (da dimostrare allegando idonea documentazione) e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, a pena di esclusione. La suddetta domanda è da presentare da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario e dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Le imprese consorziate, per le quali il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 ha dichiarato di partecipare alla gara, devono presentare la dichiarazione sostitutiva unica (utilizzando il “modello B - istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica”), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, già costituito, devono essere allegate:
 - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.
4. In caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, devono essere allegate:
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati;
5. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti – compilare anche il modulo allegato e cioè la dichiarazione attestante:



- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati;
6. In caso di intervento di procuratore, avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa;
 7. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere allegata la documentazione prevista dal paragrafo 15.3.3 del Bando tipo ANAC n. 1/2017;
 8. Autorizzazioni/licenze rilasciate da Pubbliche Autorità dalle quali emerga che il proponente ha già già organizzato e gestito per almeno 2 annualità, anche non consecutive, nell'ultimo quinquennio attività simili a quelle che vengono proposte nel progetto di gestione;

Il mancato inserimento nella "busta A" dei documenti di cui sopra comporta l'esclusione dalla procedura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.



La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA AMMINISTRATIVA, si applica l'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che l'utilizzo dei fac-simile (di seguito citati), non è obbligatorio a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali fac-simile nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente bando.

La "busta B", recante la scritta esterna "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**", dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Accurata Relazione redatta in lingua italiana, sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante articolata in sezioni specifiche corrispondenti ai criteri di valutazione. La relazione dovrà essere redatta rispettando il limite complessivo massimo di n. 20 facciate formato A4. Le facciate devono essere numerate progressivamente (per le relazioni presentate con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste). Fermo restando che la Commissione valuterà esclusivamente il contenuto della facciate massime sopra indicate costituenti le relazione tecniche, è tuttavia ritenuto ammissibile che all'interno della BUSTA B - OFFERTA TECNICA venga allegata documentazione a supporto di quanto proposto nell'offerta stessa. Si precisa che, ai fini del rispetto della par condicio fra i concorrenti, qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore al limite massimo indicato, la Commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le pagine dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola pagina. Pertanto, le facciate ulteriori a quelle ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione;



- Progetto di gestione tale da consentire la valutazione degli elementi di qualità e valorizzazione delle aree e dell'offerta balneare;
- Numero 3 elaborati grafici con evidenziazione delle superfici occupate, degli allestimenti proposti e delle modalità di realizzazione degli eventi. Possono altresì essere proposti rendering descrittivi;
- Asseverazione a firma di un tecnico abilitato di conformità del progetto al Piano dell'arenile e alle vigenti disposizioni di legge;

La documentazione deve essere firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale e dal legale Rappresentante o da un procuratore del candidato.

Il mancato inserimento nelle buste dei documenti richiesti con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato



collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere (il mancato o tardivo adempimento entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta costituisce causa di esclusione).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine di 5 giorni (il mancato, inesatto o tardivo adempimento entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta costituisce causa di esclusione).

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà dell'Amministrazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. ACCESSO

L'Amministrazione, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e inclusa nella "busta A".

Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno della suddetta "busta A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza, ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione, da allegare alla domanda di partecipazione. In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della BUSTA A, contenente la documentazione amministrativa.

Al fine di consentire all'Amministrazione concedente di indicare l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano segreti



tecnici e commerciali, e sempre che l'Autorità concedente, cui pervenga una istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la Residenza Municipale a Cervia il giorno **05/05/2020 alle ore 12.00, in seduta pubblica.**

In tale data la Commissione, appositamente nominata successivamente al termine di chiusura previsto per la presentazione delle offerte, procederà all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti per verificare la documentazione amministrativa (BUSTA A - AMMINISTRATIVA) presentata dai partecipanti al fine della loro ammissione alla selezione ed il possesso dei requisiti richiesti, sulla base della regolarità della documentazione e della completezza e correttezza delle dichiarazioni.

In seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al fine di verificare la documentazione richiesta.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame della documentazione contenuta nella BUSTA B - OFFERTA TECNICA ed assegnerà i punteggi in base ai criteri stabiliti e sopra riportati.

Poi in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a mezzo fax o PEC alle ditte partecipanti alla gara, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti relativamente all'offerta tecnica e della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua secondo i criteri stabiliti. L'assegnazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.



Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegnazione della concessione qualora nessuna proposta raggiunga il punteggio minimo di 60 punti complessivi o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione demaniale che si intende assegnare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

All'apertura dei plichi sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati. I legali rappresentanti degli offerenti o altri soggetti muniti di delega o procura saranno autorizzati a richiedere la verbalizzazione in sede di gara di eventuali dichiarazioni.

L'Amministrazione si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità delle operazioni di gara e di approvarne le risultanze.

L'Amministrazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà, tra questi, a licitazione privata, così come previsto all'art. 37 c. 3 del Codice della Navigazione.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara e la comunica al R.U.P. che formula la proposta di aggiudicazione.

15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Amministrazione verificherà i requisiti in capo all'aggiudicatario.



Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione e di quanto dichiarato in sede di offerta dal soggetto collocatosi al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti ivi prescritti, si procederà a dichiarare l'esclusione del medesimo.

In tale ipotesi l'Amministrazione aggiudicherà la concessione al soggetto collocatosi successivamente nella graduatoria provvisoria, previo positivo riscontro del possesso dei medesimi requisiti.

L'Amministrazione concedente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudicherà la concessione a seguito di assunzione di apposita Determinazione Dirigenziale, da parte della Dirigente competente.

Inoltre, si precisa che l'esito della presente procedura non sarà vincolante per entrambe le parti nel caso in cui si verificassero cause di forza maggiore tali da impedire l'esecuzione delle prestazioni previste.

16. STIPULAZIONE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Divenuta esecutiva ed efficace la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione, il Servizio Demanio Porto provvederà a richiedere all'aggiudicatario tutti i documenti necessari per la stipulazione della concessione, con invito ad effettuare il pagamento delle spese contrattuali, dell'imposta di registro se dovuta, del canone e degli oneri demaniali previsti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché tutte le spese relative agli allacciamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua, wifi, ecc.. necessari per la realizzazione degli eventi proposti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.



17. ULTERIORI OBBLIGHI

Il concessionario, all'atto della sottoscrizione, assume a proprio carico i seguenti ulteriori obblighi:

- adempiere alle proposte formulate con il Progetto di gestione "BUSTA B - OFFERTA TECNICA", che costituirà parte integrante della concessione, nei tempi indicati in sede di gara, salvo eventuali proroghe riconosciute ed approvate dalle Amministrazioni competenti, motivate e legate alle tempistiche relative all'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e titoli abilitativi e comunque entro e non oltre il 1 settembre 2020;
- sostenere tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione, le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale vigenti al momento della sottoscrizione dell'atto;
- adempiere agli obblighi e prescrizioni previsti dalla legge per la sicurezza degli utenti e del personale impiegato per quanto attiene alla struttura, gli impianti ed i servizi offerti;
- adempiere agli oneri derivanti dal rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adempiere agli oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cervia, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia, con sede in Piazza Garibaldi n.1, Cervia;
- b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell'08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);
- c) l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento la Dirigente del



Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni, Dott.ssa Daniela Poggiali
(poggialid@comunecervia.it);

- d) il conferimento dei dati personali relativi al presente Bando ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda;
- e) il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per finalità inerenti la presente procedura e comunque per finalità istituzionali;
- f) i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti solo se previsto da norme di legge o necessario per fini istituzionali;
- g) i dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
- h) in qualità di interessato l'utente, in qualunque momento, ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

19. COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione concedente e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.cervia@legalmail.it, e a quello indicato dall'operatore economico all'interno della domanda di partecipazione, in mancanza, a quello rinvenuto dalla consultazione della visura della CCIAA competente.

I concorrenti, in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione via fax al n. 0544-72340, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate via PEC. Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa, partecipando alla presente procedura di gara, si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.

21. RICORSI

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

22. DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – INFORMAZIONI VARIE

La documentazione di gara e i fac-simile per partecipare alla presente procedura, sono messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara, in accesso gratuito, illimitato e diretto alla sezione alienazioni - concessioni - locazioni immobiliari sul sito web del Comune di Cervia.

Eventuali richieste di **chiarimenti** (esclusivamente in lingua italiana) potranno essere formulati esclusivamente all'indirizzo PEC comune.cervia@legalmail.it c.a. Arch. Daniela Poggiali. Le richieste dovranno avere il seguente oggetto: "Quesiti gara - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE A CARATTERE TEMPORANEO DI USO E



GESTIONE DI UNA PORZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA DI CERVIA E DEI RELATIVI MANUFATTI AD USO SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI, DOCCE, CON RIFERIMENTO ALLA STAGIONE ESTIVA 2020, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 GIUGNO E IL 31 AGOSTO", le risposte, presentate in tempo utile, ove riscontrate di interesse generale, saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Cervia, fino a 5 giorni prima della ricezione delle offerte. Le ditte sono invitate a controllare l'eventuale pubblicazione sul sito indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per informazioni sul bando di gara: Servizio Demanio Porto: Responsabile Dott. Giuseppe Trombetta
- tel. 0544 - 979126.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Daniela Poggiali.

Il presente Bando è pubblicato sino al 20/04/2020 all'Albo pretorio on-line e sino al 30/04/2020 sul sito internet del Comune di Cervia nella sezione "Alienazioni – locazioni – concessioni immobiliari"

La Dirigente del Settore
Cultura, Servizi e Beni Comuni
Arch. Daniela Poggiali*

** Documento firmato digitalmente*